



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 97/2024

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **23850** del registro di segreteria, proposto da:

C. M. L., nata a omissis (omissis) il omissis (c.f. omissis), elettivamente domiciliata in omissis alla via omissis n. omissis, presso lo studio dell'Avv. Antonio Germanò (C.F. GRMNTN82E22H224U), che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti, fax n. 0965616919, pec: avv.antoniogermano@pec.it;

CONTRO

l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, nel presente giudizio dall'Avv. Maria Teresa Pugliano (PGLMTR57R43H501L) indirizzo pec: avv.mariateresa.pugliano@postacert.inps.gov.it) e dall'Avv. Caterina Battaglia (BTTCRN70R54M208B) pec:

avv.caterin.battaglia@postacert.inps.gov.it) giusta procura

generale ad lites rilasciata dal Presidente/Legale rappresentante

dell'Ente, ad atto Notaio Dott. Roberto Fantini, in Roma, li

23/01/2023, rep. 37590, Raccolta n. 7131, elettivamente

domiciliati in Catanzaro, Via Tommaso Campanella, 11 presso

la sede Avvocatura INPS;

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona

del legale rappresentante Ministro pro-tempore, elettivamente

domiciliato in Roma ed ex lege presso l'avvocatura Distrettuale

dello Stato di Reggio Calabria sita in via del Plebiscito n. 15,

89127 Reggio Calabria (RC).

F A T T O

1. Con ricorso del 6.12.2023 il ricorrente ha adito l'intestata

Corte dei conti per chiedere di dichiarare la riforma della

determinazione negativa emessa dalla Commissione medica di

verifica di Catanzaro – previ nuovi e più accurati accertamenti

sanitari qualora fossero ritenuti necessari – con declaratoria del

raggiungimento sia dell'inabilità al proficuo lavoro, in modo

permanente e assoluto che dell'inabilità con impossibilità

assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa

entrambe antecedenti al 10.01.2022 e pertanto già prima del

decesso del *dante causa* e dunque del diritto all'invocato

trattamento pensionistico per reversibilità e,

conseguentemente, al pagamento degli arretrati a fare data dal

mese successivo a quello del decesso del *de cuius* (10.01.2022)

e, conseguentemente, condannare l'INPS alla corresponsione della pensione come sopra adeguata e al pagamento della differenza dei ratei nel frattempo erogati, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria come per legge; nonché condannare la resistente alla refusione delle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. e di una ulteriore somma in via equitativa ex art. 96, co. 3, c.p.c.

In via istruttoria chiedeva consulenza tecnica di ufficio medico-legale.

A sostegno della propria domanda la ricorrente riferiva di aver presentato domanda amministrativa all'Inps in data 20.07.2022 chiedendo il riconoscimento della quota di giustizia della pensione di reversibilità quale collaterale maggiorenne inabile del signor S. C., già titolare di pensione n. omissis, oltre al pagamento degli arretrati a far data dalla morte di quest'ultimo, avvenuta in data 10.01.2022 rappresentando di essere stata convivente con il fratello sino al decesso dello stesso, le proprie precarie condizioni di salute, e l'impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa per far fronte alle proprie esigenze di vita e che, a seguito di visita, la Commissione Medica di verifica di Catanzaro, con verbale n. 13926 del 24.05.2023, pur evidenziando che dalla documentazione esaminata risultava essere stata riconosciuta invalida al 100%, rivedibile a dicembre 2023, non rilevava una inabilità della stessa affermando che *“non sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere*

qualsiasi attività lavorativa alla data del 10.01.2022” (data del decesso del dante causa).

L’Inps, pertanto, alla luce del su richiamato parere medico della CMV, rigettava la domanda della ricorrente, asserendo l’insussistenza del diritto alla prestazione richiesta per mancanza dei requisiti sanitari, difettando l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa della stessa alla data del decesso del dante causa.

Per tali motivi la ricorrente adiva la Corte dei conti contestando le conclusioni cui è giunta la Commissione, come da documentazione medica esibita in sede di visita medico legale, indice che fosse già stata dichiarata invalida civile ed inabile al lavoro da tempo, da parte della Commissione Medica INPS di omissis, addirittura alcuni anni prima della data del decesso del fratello e che tale inabilità permaneva alla data del decesso del medesimo ed è tutt’oggi attuale (invalidità civile al 100% e portatrice di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. 104/1992, confermate in sede di revisione dinanzi alla Commissione medica INPS di omissis, all’esito della visita medica collegiale del 22/07/2017, in data 05/09/2019 ed, infine, in data 12/12/2022).

In particolare, secondo la ricorrente, il verbale della Commissione Medica di Verifica di Catanzaro riporta le patologie che indicherebbero come la stessa è inabile al lavoro in modo assoluto e permanente.

Pertanto, richiamate le condizioni di salute, indicava la ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 22 L. 21.7.65 n. 903 (inabilità di lavoro e la vivenza a carico del fratello deceduto, al momento del decesso).

Eccepeva, poi, l'illegittimità della determinazione di rigetto della domanda in quanto la motivazione resa (*"non è stata riconosciuta inabile alla data della morte del familiare"*) sarebbe smentita dalle documentazioni allegate al ricorso.

Quanto al requisito della "vivenza a carico" indicava che al momento del decesso del fratello non era titolare di un proprio reddito ed era mantenuta per ogni spesa dal congiunto con il quale conviveva da sempre richiamando la giurisprudenza sul punto (cfr., ex plurimis, Cass., 14 febbraio 2013, n. 3678), anche con riferimento al rilievo in misura rilevante, decisiva e comunque prevalente (Cass. n. 14996/07; Cass. n. 15440/04; Cass. n. 27275/18) e nel caso di specie il *de cuius* era unico soggetto del nucleo familiare (deceduti i genitori) a percepire un reddito prima da lavoro dipendente e poi da pensione e sarebbe provato il requisito della vivenza a carico del *de cuius* in misura quantomeno prevalente.

Richiamava, poi, il verbale di visita medico collegiale rappresentando di agire per il riconoscimento del diritto a percepire la pensione di reversibilità con decorrenza dalla data del decesso del congiunto.

Sulla data di decorrenza indicava la data del decesso del dante

causa o dal mese successivo rispetto al decesso (Cass. ordinanza n. 18400 dell'8 giugno 2022).

2. Il ricorso e il decreto di fissazione udienza venivano notificati ai resistenti in data 18.12.2023.

3. Con decreto del 10.2.2024, a seguito dell'assegnazione del giudizio al nuovo relatore come da decreto presidenziale del 23.01.2024, veniva fissata udienza per il giorno 13.6.2024, disponendo la notifica alle parti a cura della segreteria.

4. Con nota del 16.2.2024 il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato rappresentava che *“da un controllo effettuato, non risulta alcuna partita di pensione relativa alla nominata in oggetto”*, amministrata dall'ufficio.

5. L'I.N.P.S. si costituiva in giudizio con memoria del 27.5.2024, premettendo la normativa di riferimento, e rappresentava che la ricorrente non è in possesso dei requisiti per ottenere il trattamento di reversibilità quale sorella maggiore inabile, né ha allegato e fornito prova del loro ricorrere.

In particolare, eccepiva l'assenza del presupposto dell'inabilità della ricorrente di cui all'art. 8 della l. 222/1984 alla data del decesso del de cuius non essendovi in atti allegazione e/o prova alcuna dell'infermità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa già sussistente al momento del decesso del genitore titolare di pensione diretta.

Specificava che, con provvedimento del 29.06.2023, l'Inps

rigettava la domanda di pensione di reversibilità - avanzata dalla ricorrente in data 20/7/2022 nella sua qualità di collaterale (sorella) maggiorenne inabile del sig. C. S., ex iscritto STATO già titolare di pensione numero omissis, deceduto il 10/01/2022 - a causa dell'insussistente assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa alla data di decesso del dante causa. E ciò in quanto, nei confronti dell'odierna ricorrente, sottoposta a visita dalla Commissione Medica di Verifica di Catanzaro, giusta verbale n° 13926 del 24/05/2023, è stato accertato che *"NON SUSSISTE assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ai sensi dell'art.1 comma 41 L.335/1995"* alla data del decesso del dante causa (10/01/2022).

Sulla base di detto giudizio, quindi, non essendo stato riscontrato lo stato di inabilità al momento del decesso del fratello, la Direzione Provinciale di omissis dell'INPS ha espresso diniego rispetto all'istanza di riconoscimento della pensione di reversibilità.

La ricorrente, dunque, è priva del requisito sanitario, non giovando in ordine alla domanda, la circostanza che sia stata, a suo tempo, riconosciuta invalida civile.

Manca dunque agli atti la prova dell'asserito requisito sanitario, presupposto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, e la mancata allegazione e prova dello stesso renderebbe radicalmente inammissibile e, comunque, infondata la

domanda proposta.

L'Inps contestava poi la sussistenza dell'ulteriore presupposto del beneficio richiesto, vale a dire quello della vivenza a carico del de cuius al momento del decesso di quest'ultimo, in quanto insussistente e comunque non provato dalla ricorrente, limitandosi ad affermare che *“non era titolare di un proprio reddito, era mantenuta per ogni spesa dal congiunto ed era, pertanto, a carico del fratello con il quale conviveva da sempre. Pertanto, il de cuius, con la pensione percepita provvedeva al sostentamento della sorella inabile, odierna ricorrente, in maniera continuativa, occupandosi di ogni sua spesa necessaria per il suo sostentamento e per le cure mediche”*, mentre il requisito della convivenza a carico, necessario ai sensi dell'art. 85 d.P.R. n. 1092 del 1973 per la concessione della pensione di reversibilità in favore degli orfani maggiorenni, dei genitori e dei collaterali maggiorenni del dipendente o pensionato statale, va determinato *“in relazione alla dipendenza economica di fatto dell'interessato rispetto al dante causa”* (Corte Conti, 01/12/1977, n.833) e su parte ricorrente grava l'onere probatorio relativo, tra l'altro, alla ricorrenza dei presupposti contestati dall'Istituto; specificando altresì che *“il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della vivenza a carico, se non si identifica indissolubilmente con*

lo stato di convivenza e neanche con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile” (cfr., Cass. 9237/2018; Cass. n. 3678/2013).

Quindi, secondo l’Inps, la ricorrente non ha fornito prova della ricorrenza dei presupposti per la concessione della prestazione rivendicata e ne è del tutto priva in quanto l’assenza del requisito sanitario è comprovata dal verbale della CMV di Catanzaro n. 13926 del 24/05/2023 e l’assenza dei requisiti della vivenza a carico e del mantenimento abituale da parte del de cuius è comprovata dalla titolarità della pensione cat. INVCIV, Certif. n. omissis in capo alla ricorrente.

L’Inps si opponeva, pertanto, all’ammissione della richiesta CTU e rassegnava le proprie conclusioni chiedendo di *“respingere la domanda perché infondata in fatto ed in diritto o comunque non provata. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”*.

6. All’udienza del 13.6.2024 per la ricorrente è comparso l’Avv. Germanò, il quale si riportava al ricorso e insisteva sulla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della pensione di reversibilità del fratello; in particolare il requisito sanitario sarebbe provato dai verbali della Commissione medica dell’INPS in sede di riconoscimento dell’invalidità sin dal 2017, e

confermato in sede di revisione nel 2019 e nel 2022 e la prova della vivenza a carico non è stata contestata in sede di visita e sarebbe provata dal modello 730.

L'avv. Battaglia si riportava alla memoria di costituzione e insisteva sulla circostanza che l'invalidità civile non è sufficiente a provare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a qualsiasi lavoro e che la vivenza a carico deve essere oggetto di specifica prova. Inoltre, indicava che la ricorrente percepisce comunque una piccola rendita con il riconoscimento della pensione civile.

L'avv. Germanò, in replica, rappresentava che la pensione di invalidità civile percepita dalla sua assistita ammonta a circa 270,00 euro mensili e insisteva nella richiesta di CTU per la verifica dei requisiti sanitari.

Per il Ministero dell'Economia e delle Finanze nessuno è comparso.

La causa veniva trattenuta in decisione.

D I R I T T O

7. In via preliminare va dichiarata la contumacia del Ministero dell'Economia e delle Finanze, considerato che la notifica è stata regolarmente effettuata in data 18.12.2023 e non si è costituito in giudizio.

8. Dalla documentazione in atti si osserva che la ricorrente, in ordine al requisito della vivenza a carico, presupposto indefettibile per poter ambire alla pensione di reversibilità del

fratello, unitamente all'altro requisito della assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa alla data del 10.01.2022 (data di decesso del *de cuius*), indica espressamente che era convivente a carico del fratello e, a tal fine, allega un certificato anagrafico e delle dichiarazioni dei redditi.

Ora, alla luce del principio dispositivo – seppur con le mitigazioni specifiche proprie del giudizio pensionistico – l'onere di provare i fatti posti alla base della richiesta incombe su chi vuole far valere il diritto e, rispetto a questo, viene in evidenza che la ricorrente non ha prodotto un certificato anagrafico (stato di famiglia o storico) da cui possa desumersi l'asserita convivenza con il proprio fratello, ma è stato depositato un "*certificato di stato di famiglia originario*", la cui validità è illimitata, ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D.P.R. 445/2000, "*in quanto riferito a situazioni storiche non soggette a modificazioni*"; si tratta, in altri termini, di un documento che non certifica (e dunque offre prova) della convivenza della ricorrente con il fratello, ma della circostanza che questi erano parte della stessa famiglia (famiglia di A. C., indicato quale intestatario della scheda).

Tale documento, dunque, indica la famiglia di provenienza, ma non di certo una situazione di convivenza (e, in particolare, alla data del decesso), né alcuna presunzione può trarsi in tal senso dal citato certificato; peraltro, da tale documento – nella voce

“vicende anagrafiche e di stato civile” – risulta che la ricorrente

è residente a omissis, mentre il fratello è deceduto a omissis.

Si osserva, inoltre, che la ricorrente rispetto al presupposto della propria condizione economica, indice della vivenza a carico, non allega alcun elemento idoneo a rappresentare la propria posizione reddituale, ma solo le dichiarazioni mod. 730 del fratello; in tali dichiarazioni, peraltro, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso e in udienza, non risulta indicata alcuna persona a carico del *de cuius* e, pertanto, non risulta in atti la prova della vivenza a carico, presupposto per il riconoscimento del diritto richiesto.

Tale elemento pur non essendo dirimente, in quanto la previsione dell'art. 85 del D.P.R. 1092/1973 considera il concetto “a carico” intendendo l'ipotesi in cui il *de cuius* forniva *“in tutto o in parte preponderante, i necessari mezzi di sussistenza”*, tuttavia concorre inevitabilmente, unitamente all'assenza degli ulteriori elementi descritti, ad escludere la presenza del requisito indicato dal legislatore.

In altri termini, la ricorrente non ha fornito alcuna prova né delle proprie condizioni economiche, né della vivenza a carico del fratello deceduto (non vi è certificato di famiglia che accerti tale elemento e i modelli 730 allegati a supporto della tesi sembrano addirittura escluderlo).

9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso promosso da C. M. L. contro l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro *pro tempore* lo rigetta.

Condanna C. M. L. al pagamento delle spese di lite nella misura di € 700,00 (settecento/00), oltre accessori di legge se dovuti, in favore dell'Inps, parte costituita.

Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio del 13 giugno 2024.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Guido Tarantelli

DECRETO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente ordinanza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione dell'ordinanza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica

su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati sull'ordinanza e, in particolare, della ricorrente.

A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in data 13.6.2024.

Il GIUDICE

f.to digitalmente Guido Tarantelli

Depositata in segreteria il 19/06/2024

Il responsabile delle segreterie pensioni

f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni

In esecuzione del sopra riportato provvedimento, ai sensi dell'art.52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Catanzaro, 19.06.2024

Il Responsabile della segreteria giudizi pensionistici

f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni